



CITTA' DI CAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

SINDACO

ORDINANZA N. 15 DEL 19/03/2020

Oggetto : PROVVEDIMENTO PER LA PIENA ATTUAZIONE DELLE MISURE GOVERNATIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID/2019 SUL TERRITORIO COMUNALE IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

PRESO ATTO che il D.L. n. 6/2020 menzionato all'art.3, comma 2 prevede: "2. *Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*"

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Campania tutte intese a attuare pienamente le misure governative;

VISTI:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario

Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: “5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più' ambiti territoriali regionali*”;

RILEVATO dai provvedimenti sin qui adottati dal Governo e dalla Regione, che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali, mantenere la distanza tra i soggetti e, in particolare, evitare gli spostamenti delle persone, costituenti la principale fonte di diffusione massima del virus;

DATO ATTO che tra le misure adottate ai sensi articolo 1 del citato DPCM 8 marzo 2020, applicabile all'intero territorio nazionale ai sensi del successivo DPCM 9 marzo 2020, è disposto di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che gli spostamenti siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

DATO ATTO che il DPCM 11 marzo 2020 sospende le attività commerciali, fatta eccezione per le attività individuate nell'allegato 1 e 2 che qui si riportano:

Allegato 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

Altre attività:

Servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

RILEVATO

- che, nel caso specifico dell'Isola di Capri, lo svolgimento delle attività di vendita sopra elencate comporta spostamenti di lavoratori di diversa provenienza dalla terraferma;
- che gli spostamenti dei lavoratori impegnati in tali attività, essendo effettuati necessariamente con i mezzi di trasporto marittimi, estremamente ridotti a seguito dell'ordinanza regionale n. 14 del 12/03/2020, avvengono contestualmente e comportano tra l'altro inevitabili assembramenti, specialmente con i mezzi del mattino;

INDIVIDUATA nell'attività di vendita al dettaglio la principale fonte, nel momento contingente, di afflusso di persone sul territorio isolano che rappresenta un notevole rischio di diffusione del virus;

RITENUTO che l'unico modo per consentire una piena ed efficace attuazione della fondamentale misura di prevenzione del distanziamento sociale risulta essere, nella situazione specifica, quello di sospendere l'attività nel periodo indicato dal DPCM del 9/03/2020 e cioè fino al 3 Aprile 2020, salvo proroghe statali, al fine di evitare gli spostamenti dei lavoratori impegnati;

CONSIDERATO, altresì, che il contesto particolare dell'isola di Capri richiede misure di massima prevenzione della diffusione del virus per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà del territorio connesse in particolare a:

- le ridotte risorse umane sul territorio e, in particolare, l'attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Capri che non permettono un'efficace e scrupolosa attività di sorveglianza di attuazione delle misure di prevenzione previste dai decreti governativi per numeri superiori di presenze sul territorio;
- la presenza sull'isola di un presidio ospedaliero di piccole dimensioni, con una ridotta misura dei posti di isolamento, potrebbe non garantire una idonea gestione ed assistenza in caso di diffusione dell'epidemia;
- le oggettive difficoltà dei trasporti marittimi da e verso l'isola, anche tenuto conto delle possibili condizioni meteo marine avverse, ancor più aggravate in ipotesi di trasporto

speciale di eventuali pazienti risultati positivi al COVID- 19, tra l'altro non trasportabili con elisoccorso;

RITENUTO che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione logistica collegata ai trasporti via mare, impone la assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di contagio e di diffusione del virus, integrando le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 comma 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n 6, e dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;

RITENUTO che il rischio contagio risulta ormai gravissimo sull'intero territorio regionale e che i dati pervenuti all'unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 6.3.2020 dimostrano che nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua forte crescita nella regione Campania (Chiarimento del 14 marzo 2020);

DATO ATTO che, allo stato attuale, non sono ancora stati rilevati casi di positività al virus COVID – 19 nel territorio caprese;

RILEVATO che l'isola di Capri ha un'unica via di accesso dalla terraferma individuato nel porto commerciale di Capri in località Marina Grande e che da verifiche effettuate sulle autocertificazioni relative agli spostamenti pervengono ancora numerose persone dalla terraferma che, a vario titolo, lavorano in attività commerciali presenti nel Comune di Capri, escluse dalla chiusura disposta dal DPCM 11 marzo 2020;

CONSIDERATO, altresì, che, da verifiche effettuate, anche per via brevi, i servizi alla popolazione per le attività commerciali ed i servizi alla persona, tutt'ora aperti ed operanti in virtù del DPCM 11.3.2020, non risulterebbero pregiudicate anche operando con personale in misura ridotta;

CONSIDERATO, altresì, che l'unico eventuale pregiudizio ai predetti servizi, tutt'ora aperti ed operanti in virtù del DPCM 11.3.2020, risulta riscontrabile, invece, in relazione alle attività di vendita di prodotti ortofrutticoli, e ciò stante il numero ridotto delle stesse sul territorio, tenuto conto delle necessità di approvvigionamento della popolazione, della loro localizzazione commerciale , nonchè dell'attuale difficoltà di spostamento della popolazione dalle varie zone comunali;

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento , anche all'esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione della presente ordinanza;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Capri;

ORDINA

di sospendere AD HORAS fino al 3 aprile 2020, salvo proroghe delle misure statali, le attività commerciali in premessa elencate operanti nel territorio comunale, laddove risulti presente anche un solo lavoratore non domiciliato nel Comune di Capri o di Anacapri, fatta eccezione per le sole attività di vendita di prodotti ortofrutticoli

Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica, di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori;

AVVISA

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 di cui all'art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000.

In ogni caso per l'ipotesi di inosservanza del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria, per gli eventuali provvedimenti di cui all'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

DISPONE

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Capri per 15 gg e sul sito web istituzionale.

Che il presente provvedimento venga comunicato:

Al Comando della Polizia Municipale

Al C.O.C. anche per l'informativa alla popolazione

Al Commissariato P.S. Capri

Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri

Al Comando Stazione dei Carabinieri di Capri

All'Ufficio circondariale marittimo

Alla Regione Campania

Alla Unità di crisi regionale

Alla Prefettura UTG di Napoli

Al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl competente

Capri, 19 Marzo 2020

F.to **IL SINDACO**
Dott. Marino Lembo